

**Penitenzieria Apostolica**  
**XXXV Corso sul Foro interno 24-28 marzo 2025**

**Il confessore e il penitente: diritti e doveri nel sacramento della Penitenza**

Davide Cito  
Pontificia Università della Santa Croce

**Premesse\***

Atteso il fatto che siamo nell'anno giubilare, dal motto "pellegrini di speranza" ho pensato di iniziare questa relazione partendo dalla prima frase dell'esortazione apostolica *Evangelii gaudium* di Papa Francesco che penso possa introdurre molto bene il tema che dobbiamo affrontare: «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia. (EG, 1)». Essa esprime in modo teologico, spirituale ed esistenziale, il grande annuncio salvifico che sgorga dal mistero Pasquale della Morte e Resurrezione di Gesù che rappresenta la fede apostolica che lungo i secoli la Chiesa custodisce, approfondisce, medita e proclama in tutto il mondo e ad ogni creatura.

Significativo incontro con Gesù è il sacramento della Penitenza, che ci fa essere testimoni di «Dio, che ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo: per grazia infatti siete stati salvati. Con lui ci ha anche risuscitati e ci ha fatti sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù. Per questa grazia infatti siete salvi mediante la fede e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio» (Ef, 2- 4-8). E la Chiesa ha cercato di esprimere questa dinamica di grazia e di misericordia nel descrivere il sacramento della Penitenza nel Catechismo della Chiesa Cattolica ricorrendo a espressioni diverse per farne comprendere la bellezza e ricchezza: 1422 «Quelli che si accostano al sacramento della Penitenza ricevono dalla misericordia di Dio il perdono delle offese fatte a lui e insieme si riconciliano con la Chiesa, alla quale hanno inflitto una ferita col peccato e che coopera alla loro conversione con la carità, l'esempio e la preghiera ». E questo sacramento (1423) è chiamato *sacramento della Conversione* poiché realizza sacramentalmente l'appello di Gesù alla conversione, il cammino di ritorno al Padre da cui ci si è allontanati con il peccato. È chiamato *sacramento della Penitenza* poiché consacra un cammino personale ed ecclesiale di conversione, di pentimento e di soddisfazione del cristiano peccatore. (1424) È chiamato *sacramento della Confessione* poiché l'accusa, la confessione dei peccati davanti al sacerdote è un elemento essenziale di questo sacramento. In un senso profondo esso è anche una «confessione», riconoscimento e lode della santità di Dio e della sua misericordia verso l'uomo peccatore. È chiamato *sacramento del Perdono* poiché, attraverso l'assoluzione sacramentale del sacerdote, Dio accorda al penitente «il perdono e la pace». È chiamato *sacramento della Riconciliazione* perché dona al peccatore l'amore di Dio che riconcilia: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20). Colui che vive dell'amore misericordioso di Dio è pronto a rispondere all'invito del Signore: «Va' prima a riconciliarti con il tuo fratello» (Mt 5,24)».

Su questa base non deve stupire che un Santo, patrono dei confessori, san Leopoldo Mandic potesse dire: «Ci ha dato l'esempio Lui! Non siamo stati noi a morire per le anime, ma ha sparso Lui il Suo sangue divino. Dobbiamo quindi trattare le anime come ci ha insegnato Lui col Suo esempio.

---

\*In questo contributo mi sono avvalso abbondantemente di quanto scritto negli anni passati per questa occasione da mons. Giacomo Incitti, Prelato canonista della Penitenzieria Apostolica.

Perché dovremmo noi umiliare maggiormente le anime che vengono a prostrarsi ai nostri piedi? Non sono già abbastanza umiliate? Ha forse Gesù umiliato il pubblicano, l'adultera, la Maddalena?». Allargando le braccia aggiungeva: «E se il Signore mi rimproverasse di troppa larghezza potrei dirgli: “Paron benedeto, questo cattivo esempio me l'avete dato voi, morendo sulla croce per le anime, mosso dalla vostra divina carità”»<sup>1</sup>.

E così come ebbe a scrivere Giovanni Paolo II nella costituzione apostolica *Sacrae disciplinae leges* con cui venne promulgato il Codice di Diritto Canonico del 1983, sottolineando che il Codice: «potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè l'ecclesiologia conciliare»<sup>2</sup>, parimenti nel caso del sacramento della penitenza, il diritto cerca di esprimere giuridicamente la relazione tra ministro e fedele in ordine alla celebrazione di questo sacramento. Il diritto interviene perché protegge e custodisce questa realtà salvifica di modo che oggi come ieri possiamo realmente accedere od essere ministri del perdono che la misericordia di Dio offre alla Chiesa perché lo dispensi e lo amministri con vera efficacia salvifica.

Il can. 959 descrive il sacramento sottolineando, tra l'altro, gli elementi essenziali della relazione tra ministro e penitente in ordine alla realizzazione del segno sacramentale: «Nel sacramento della penitenza i fedeli, confessando i peccati al ministro legittimo, essendone contriti ed insieme avendo il proposito di emendarsi, per l'assoluzione impartita dallo stesso ministro ottengono da Dio il perdono dei peccati, che hanno commesso dopo il battesimo e contemporaneamente vengono riconciliati con la Chiesa che, peccando, hanno ferito».

Si tratta di una relazione ministeriale che comporta una declinazione dei diritti e dei doveri dei soggetti implicati, secondo le caratteristiche che nella Chiesa assume la fisionomia del potere come servizio e che penso sia utile illustrare brevemente. Il punto di partenza è dato dalle pagine evangeliche in cui non soltanto si descrive la figura del buon pastore, che dà la vita per le pecore a differenza del mercenario, ma soprattutto si presenta la dimensione del servizio di chi è chiamato in una posizione di “preminenza”: «Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: “Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”» (*Mt* 10, 42-45).

La riflessione conciliare sulla Chiesa ha voluto ribadire in modo particolare questa dimensione ministeriale sottolineando che in certo senso proprio chi è maggiormente rivestito di autorità ha uno speciale ruolo di servizio: «Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il corpo. I ministri, infatti, che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al popolo di Dio, e perciò hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza» (LG, 18). Sulla stessa linea si muovono sia la cost. ap. *Sacrae disciplinae leges* già richiamata, che il *Catechismo della Chiesa Cattolica* che, al n. 876, afferma: «alla natura sacramentale del ministero ecclesiale è intrinsecamente legato il *carattere di servizio*. I ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, il quale conferisce missione e autorità, sono veramente “servi di Cristo” (*Rm* 1,1), ad immagine di lui che ha assunto liberamente per noi “la condizione di servo” (*Fil* 2,7). Poiché la parola e la grazia di cui sono i ministri non sono loro, ma di Cristo che le ha loro affidate per gli altri, essi si faranno liberamente servi di tutti».

<sup>1</sup> San Leopoldo Mandic frasi riportate da STEFANIA FALASCA, *È il Signore che opera*, in *30Giorni*, 6 luglio 2009.

<sup>2</sup> GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983 in AAS 75 (1983) pars II, XI.

Ed è su questa base che si innesta il ministero o la consacrazione ricevuta che sono diretti a creare una relazione di fiducia nei confronti di coloro che si rivolgono ai ministri sacri soprattutto quando agiscono *in persona Christi capitis*, amministrando la grazia e la misericordia di Dio.

Nel tradurre giuridicamente questa realtà, tra i dieci principi approvati dal Sinodo dei Vescovi del 1967 che dovevano guidare il lavoro di riforma del Codice del 1917 il n. 6 stabiliva che: «per la fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli e per la diversità degli uffici e delle funzioni, fondata nello stesso ordine gerarchico della Chiesa, è opportuno che gli stessi diritti delle persone siano in modo idoneo definiti e tutelati. Ciò contribuirà a far più chiaramente apparire l'esercizio dell'autorità come un servizio, in modo che il suo uso sia rafforzato e siano rimossi gli abusi<sup>3</sup>».

La fondamentale uguaglianza di tutti i fedeli ha spinto a proclamare per i rigenerati in Cristo con il Battesimo la condizione di uguaglianza, di dignità e di libertà dei figli di Dio (cfr. LG, 9 e 32). In questo senso il Concilio ha posto le basi affinché tale condizione si traducesse giuridicamente nel noto concetto di “diritti e doveri fondamentali” dei fedeli, concetto che rappresenta la posizione giuridica fondamentale del battezzato in *Ecclesia* e pertanto definisce, al di là della semplice terminologia, la manifestazione giuridica dell'essere cristiano<sup>4</sup>.

Ciò esprime la condizione del fedele evidenziandone soprattutto la sua chiamata alla santità, la sua corresponsabilità nell'edificazione della Chiesa, la sua piena partecipazione all'unica missione. Viene sottolineato quindi soprattutto l'aspetto di doverosità che la condizione di fedele comporta, che si deve realizzare nella libertà e nella dignità, condizioni indispensabili per un'autentica realizzazione umana e cristiana, ed è proprio attraverso l'esercizio dei diritti e doveri fondamentali che il fedele realizza la sua missione di discepolo di Cristo. In altre parole, i diritti fondamentali dei fedeli sono non tanto limiti della potestà dell'autorità ma realtà positive che occorre favorire per la crescita della persona e del fedele.

Il loro riconoscimento non si ferma quindi alla loro enunciazione ma al fatto che la loro esistenza richiama una doverosità specifica degli altri fedeli (e segnatamente dei Pastori o di chi svolge un ufficio od incarico collegato al servizio pastorale) che implica l'impegno a diversi livelli e con modalità differenziate, per consentirne e promuoverne l'esercizio. E ciò manifesta ancora la struttura “ministeriale” della Chiesa e quindi del suo diritto.

Quindi trattare dei diritti e dei doveri del confessore e del penitente, significa cercare di esprimere giuridicamente quella relazione che conduce all'incontro con Gesù per essere salvati da Lui ed essere liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. E in certo senso il compito precipuo del confessore è proprio quello di aiutare il penitente a scoprire i suoi “diritti-doveri” fondamentali di fedele chiamato alla pienezza della vita cristiana. Ovviamente il diritto ha una funzione circoscritta nell'economia del sacramento della penitenza, ma allo stesso tempo cerca di integrarsi armonicamente in questa realtà, soprattutto per l'importanza che essa assume nella vita dei fedeli.

## 1. Il confessore

### 1.1. *Il confessore deve essere sacerdote.*

Ministro del sacramento è soltanto il sacerdote (vescovo e presbitero), con esclusione del diacono che appunto non è *ad sacerdotium sed ad ministerium* (can. 1009 §3). Can. 965 CIC: «Minister

<sup>3</sup> In *Communicationes*, 1 (1969), p. 82. Un'attenta analisi di tale principio è svolta da H. PREE, *Esercizio della potestà e diritti dei fedeli*, in J. CANOSA (a cura di), *I principi per la revisione del codice di Diritto Canonico*, Giuffrè Editore, Milano 2000, 305-346 soprattutto p. 309-314.

<sup>4</sup> Cfr. D. CITO, *La tutela dei diritti fondamentali del fedele nell'ordinamento canonico*, in AA.VV. *I diritti fondamentali del fedele a vent'anni dalla promulgazione del Codice*, Città del Vaticano 2004, 175-190. La bibliografia sul tema è molto vasta. Per una riflessione sulla condizione giuridica del fedele Cfr. M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Roma 2018.

sacramenti paenitentiae est solus sacerdos», can. 722, §1 CCEO: «Sacramentum paenitentiae a solo sacerdote ministratur». In questo modo si protegge in modo diretto la validità del segno sacramentale, bene giuridico così importante che al tempo stesso viene tutelato penalmente e con irregolarità, mediante altri due canoni, il can. 1379 §1, 2° e il can. 1041, 6<sup>o</sup>.

### 1.2. Dotato dell'opportuna facoltà.

Come indicato dal can. 966: «§1. Per la valida assoluzione dei peccati si richiede che il ministro, oltre alla potestà di ordine, abbia la facoltà di esercitarla sui fedeli ai quali imparte l'assoluzione». Ciò sottolinea come il confessore non agisca a titolo privato in virtù di un potere che possiede in forza del sacramento. Attraverso la regolamentazione della facoltà, il Vescovo continua in qualche modo nel suo ruolo di responsabile e garante della disciplina penitenziale, a conferma della dimensione ecclesiale dei sacramenti. Il ministro, infatti, non confessa a titolo privato, ma in una dimensione pubblica, poiché, nel riconciliare il fedele con Dio e con la Chiesa egli lo autorizza a ritornare a vivere come membro attivo nella comunità di cui il Vescovo, come capo, ne è il visibile prolungamento interpretativo. Risalta così evidente come nella confessione «la Chiesa stessa diventa strumento di conversione e di assoluzione del penitente, mediante il ministero affidato da Cristo agli Apostoli e ai loro successori» (*Ordo Poenitentiae*, 8).

La disciplina attuale ha sostituito il termine giurisdizione, ritenuto non adeguato ad esprimere la natura della facoltà di cui deve godere il sacerdote confessore, dal momento che l'assoluzione sacramentale non pare essere un atto della potestà di regime nel senso tecnico di cui al can. 129<sup>6</sup>, sebbene prenda le mosse proprio dalla *iusdictio*, come sembra insinuare lo stesso canone indicando che deve avere la facoltà di «esercitarla sui fedeli ai quali imparte l'assoluzione». La facoltà può provenire dalla legge (cfr. can. 967 §1), dall'ufficio (can. 968) o per concessione da parte dell'autorità (can. 969-973). Non trattandosi di un requisito di diritto divino, come la condizione sacerdotale, ma di diritto ecclesiastico, essa è soggetta alla proroga di competenza di cui al can. 144 §1 applicabile alla facoltà di ascoltare le confessioni (§2). Al contempo non si tratta di un elemento trascurabile ed accessorio, poiché condiziona la validità del sacramento, ed è penalmente protetto, con le medesime pene di cui alla mancanza del carattere sacerdotale, dal can. 1379 §1, 2° che punisce chiunque: «non potendo dare validamente l'assoluzione sacramentale, tenta di impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale». È un delitto doloso, riservato al Dicastero per la Dottrina della Fede che, nei casi più gravi potrebbe comportare anche la pena della scomunica e, se commesso da un chierico anche la dimissione dallo stato clericale (SST/21 art. 7).

### 1.3. Ritenuto idoneo

Al di fuori dei casi in cui la facoltà è concessa *ex lege* (can. 967 §1) o dall'ufficio (can. 968), i can. 970-973, dopo aver indicato che la facoltà di ricevere le confessioni va concessa ai presbiteri ritenuti idonei, mediante esame o altra fonte, predispongono altri elementi prudenziali di valutazione, soprattutto nel caso di concessione abituale, anche con il requisito della forma scritta. Ordinariamente, un soggetto ritenuto idoneo ad essere ordinato presbitero va parimenti ritenuto idoneo a ricevere la facoltà di ascoltare le confessioni, dal momento che fa parte dell'attività ministeriale del sacerdote. In questo senso, il can. 974 richiede una causa grave per revocare la facoltà, con una gravità che va commisurata con il diritto-dovere del sacerdote di esercitare il ministero e che potrebbe riguardare sia le sue condizioni personali (fisiche o spirituali), che le modalità di esercizio del ministero (collegate ad

<sup>5</sup> Nel primo di essi si stabilisce che: «chi, al di fuori del caso di cui nel can. 1384, non potendo dare validamente l'assoluzione sacramentale, tenta d'impartirla oppure ascolta la confessione sacramentale», nel secondo che è irregolare a ricevere gli ordini «chi ha posto un atto di Ordine riservato a coloro che sono costituiti nell'Ordine dell'episcopato o del presbiterato, o essendone privo o avendo la proibizione di esercitarla in seguito ad una pena canonica dichiarata o inflitta». Nel caso di un laico la pena prevista è l'interdetto *latae sententiae* oltre all'irregolarità; nel caso di un diacono la pena è dell'interdetto e della sospensione entrambi *latae sententiae* e l'irregolarità. Questi delitti sono riservati al Dicastero per la Dottrina della Fede (cf. SST/21 art. 1, 2°).

<sup>6</sup> Cf. *Communicationes*, 10 (1978) 56

esempio a pratiche di guarigione o di esorcismo compiute in modo arbitrario). Come sottolinea opportunamente Incitti, il Vescovo, per la particolare responsabilità sulla disciplina penitenziale, se è chiamato a regolamentare la facoltà nella iniziale concessione lo è anche nell'esercizio successivo di essa. Il ministro, infatti, va incontro ad una naturale evoluzione esperienziale che passa necessariamente attraverso specifiche "crisi". Le tematiche oggetto della confessione cambiano così come il fedele spesso cerca nel confessore colui che lo aiuta a risolvere problematiche molteplici. Qui nasce la necessità della verifica della facoltà nel tempo dell'esercizio del ministero poiché l'idoneità, se è presupposta con l'idoneità alla ordinazione sacerdotale, non è assicurata per il fatto di averla ricevuta una volta per sempre. Quali strumenti? La prudenza pastorale suggerirà alla luce delle situazioni particolari strumenti come incontri formativi, vere lezioni con forme di verifica, ecc.

#### 1.4. *Fedele al Magistero*

La normativa contemplata nel can. 978 §2 CIC evidenzia il ruolo ministeriale e di servizio del confessore che comporta la fedeltà alla dottrina e alla normativa della Chiesa. Il can. 978 § 2 stabilisce che: «il confessore, in quanto ministro della Chiesa, nell'amministrazione del sacramento aderisca fedelmente alla dottrina del Magistero e alle norme date dalla competente autorità». In questo modo il penitente trova un ministro che crede e vive la sua stessa fede che è la fede della Chiesa che permette di incontrare la misericordia di Dio. E questo mandato ecclesiale obbliga il confessore ad una continua verifica del proprio "comportamento ecclesiale" e il continuo purificare la naturale tentazione di ideologizzare o di personalizzare il servizio proprio ministeriale che spesso costituisce un ostacolo all'autentico incontro di fede con Gesù Cristo. E quindi la fedeltà agli insegnamenti si traduce anche nella fedeltà alla liturgia, seguendo le prescrizioni del rituale debitamente approvato, che della fede è l'espressione vitale e non semplicemente un ritualismo più o meno aggiornato.

#### 1.5. *Giudice e medico*

Nel richiamare la fisionomia spirituale che il sacerdote deve assumere nell'ascoltare le confessioni, il can. 987 §1 indica che egli: «svolge un compito ad un tempo di giudice e di medico, ricordi inoltre di essere stato costituito da Dio ministro contemporaneamente delle divina giustizia e misericordia, così da provvedere all'onore divino e alla salvezza delle anime». Si può notare che entrambe le figure, giudice e medico, richiamano una relazione che si instaura tra il penitente e il confessore. Se da un lato, è un diritto-dovere del penitente ricorrere al sacramento della confessione, al tempo stesso è compito del confessore facilitare questo incontro affinché il penitente trovi davvero il perdono di Dio che invita a scoprire la chiamata alla santità giacché: «nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno per crescere verso la santità»<sup>7</sup>. Come poi affermato ancora da Papa Francesco nell'incontro con i partecipanti al XXXII corso sul foro interno: «Noi abbiamo tutti il diritto di essere perdonati. Tutti. In effetti, esso è ciò a cui più profondamente anela il cuore di ogni uomo, perché, in fondo, essere perdonati significa essere amati per quello che siamo, malgrado i nostri limiti e i nostri peccati. E il perdono è un "diritto" nel senso che Dio, nel mistero pasquale di Cristo, lo ha donato in modo totale e irreversibile ad ogni uomo disponibile ad accoglierlo, con cuore umile e pentito». E in questo senso il ministero del confessore viene rappresentato nella duplice fisionomia di giudice e di medico, come ministro del perdono e del cammino di conversione, che sa intercettare ed accogliere i bisogni spirituali del penitente che si accosta con cuore umile e pentito, anche se magari in modo occasionale ma desideroso di essere aiutato ad incontrare il perdono di Dio.

Da questo punto di vista il can. 979 esprime, fissando dei paletti prudenziali chiamati a rispettare l'intimità e la sensibilità del penitente, il dialogo necessario perché avvenga la manifestazione dei peccati che il penitente sottopone al confessore, ministro della misericordia. «Il sacerdote, nel porre le domande, proceda con prudenza e discrezione, avendo riguardo anche della condizione e dell'età del penitente, e si astenga dall'indagare sul nome del complice». La confessione non deve mai essere

<sup>7</sup> FRANCESCO, es. ap. *Gaudete et exsultate*, 19 marzo 2018, n. 15

un interrogatorio, magari invocando a pretesto l'esigenza di completezza o la richiesta del penitente di essere aiutato. La normativa del can. 979 stabilisce solo criteri generali, ma molto saggi quali la prudenza e discrezione con l'attenzione all'età del penitente e stabilendo il divieto di chiedere in qualsiasi fattispecie il nome dell'eventuale complice. La prudenza e la discrezione e l'evitare domande sono criteri che vengono ribaditi anche in altre norme emanate dall'autorità anche con particolare riferimento alla materia riguardante il sesto comandamento del Decalogo.

Certamente c'è anche uno spazio in cui il confessore può e a volte deve indagare: quello del pentimento. Al confessore, infatti, in ordine all'assoluzione viene chiesto di non avere dubbi sul pentimento (can. 980)<sup>8</sup>, che non significa avere la certezza morale sulle disposizioni interiori, cosa impossibile e non indagabile, dal momento che nessun confessore può sostituirsi alla coscienza del penitente, ma limitarsi a constatare la dovuta disposizione del penitente, la sincerità del pentimento, la volontà di conversione, considerando che «tale accertamento si effettua di solito attraverso la sincerità della confessione in quanto primo indizio. Si presuppone come regola prudenziale che chi viene in base ad una libera decisione è da considerarsi sufficientemente preparato e disposto»<sup>9</sup>. Il confessore deve rendere visibile l'iniziativa fondamentale di Dio che precede il peccatore nel far nascere in lui il desiderio di conversione. In caso di dubbio può aver luogo un dialogo di tipo fiduciario con il penitente, ma «il confessore è tenuto a legittimare le sue domande rivolte al penitente spiegando il motivo e chiedendo il permesso esplicito. Non deve assolutamente verificarsi la situazione in cui il penitente si senta perplesso oppure smarrito perché non comprende il procedere del confessore»<sup>10</sup>. Sintetizzando con Papa Francesco il criterio potrebbe essere che qualora fosse necessario chiedere qualcosa, i confessori «non porranno domande impertinenti, ma come il padre della parabola interromperanno il discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno cogliere nel cuore di ogni penitente l'invocazione di aiuto e la richiesta di perdono»<sup>11</sup>. Il confessore dovrà evitare i due estremi: il rimanere muto e il diventare un inquisitore.

#### 1.6. Assoluzione: rinvio, divieto e invalidità

Solo nel caso di manifesta mancanza di dovute disposizioni, il confessore suscita nell'animo del penitente il bisogno di un cammino ulteriore prospettando l'utilità del "rinvio" dell'assoluzione. In questa prospettiva è necessario che «il confessore eviti qualsiasi specie di intransigenza, non parli mai di "rifiuto" oppure "negazione"; un termine come "rinviare" oppure "posporre" l'assoluzione sarebbe più consono alla delicatezza della situazione. Il penitente dovrebbe poter intravedere che non porge i necessari presupposti da parte sua, quindi l'assoluzione non avrebbe senso, anzi potrebbe equivalere ad una farsa. Aspettare invece un momento più propizio sarebbe segno di sincerità con sé stessi e di onestà verso il sacramento»<sup>12</sup>.

Quanto invece alla possibilità di concedere una assoluzione sotto condizione, la Nota della Penitenzieria Apostolica del 2019<sup>13</sup>, afferma che «in presenza di peccati che integrano fattispecie di reato, non è mai consentito porre al penitente, come condizione per l'assoluzione, l'obbligo di costituirsi alla giustizia civile» e ciò in chiaro contrasto con quanto, in materia di abusi, si sostiene o si auspica anche su iniziativa di legislazioni civili. Il combinato disposto dei cann. 959 e 987, individua nel *propositum sese emendandi habens*, la condizione per ricevere il perdono. La stessa Nota afferma che «appartiene alla "struttura" stessa del sacramento della Riconciliazione, quale condizione per la sua validità, il sincero pentimento, insieme al fermo proposito di emendarsi e di non reiterare il male

<sup>8</sup> Se il confessore non ha dubbi sulle disposizioni del penitente e questi chieda l'assoluzione, essa non sia negata né differita  
<sup>9</sup> K. DEMMER, *Medicina salutis. La pastorale del sacramento della riconciliazione*. Dispense ad uso degli studenti, Roma 1996<sup>2</sup>, 42.3.

<sup>10</sup> *Ibidem*, 43.

<sup>11</sup> FRANCESCO, *Misericordiae vultus*, Bolla di indizione del Giubileo della misericordia, 13 marzo 2015, n. 17

<sup>12</sup> K. DEMMER, *Medicina salutis*, 43.

<sup>13</sup> Penitenzieria Apostolica, *Nota sull'importanza del foro interno e l'inviolabilità del sigillo sacramentale*, 1° luglio 2019, n. 2 in AAS 111 (2019) 1217.

commesso». Il pentimento è lo spazio, forse l'unico, in cui il confessore può e a volte deve indagare, ma una volta accertato il pentimento, il confessore deve assolvere.

L'unico caso previsto dal codice in cui si stabilisce che non si debba concedere l'assoluzione, è quello stabilito nel can. 982 che dispone: «colui che confessa d'aver falsamente denunciato un confessore innocente presso l'autorità ecclesiastica per il delitto di sollecitazione al peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, non sia assolto se non avrà prima ritrattata formalmente la falsa denuncia e non sia disposto a riparare i danni, se ve ne siano». Indubbiamente ci si trova di fronte ad una situazione particolarmente odiosa, in cui peraltro colui che ha falsamente denunciato è incorso nella pena *latae sententiae* dell'interdetto e, se chierico, anche della sospensione, e pertanto non potrebbe essere assolto da un confessore ordinario che non ha la facoltà di rimettere la pena dell'interdetto che impedisce di accedere alla confessione, dovendo eventualmente utilizzare il can. 1357 relativo al caso urgente, ma in ogni caso si potrebbe ravvisare in tale evenienza una mancanza del proposito di emendarsi.

Infine, il can. 977 CIC (e 730 CCEO) stabilisce che: «l'assoluzione del complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo è invalida, eccetto che in pericolo di morte». Il legislatore in questo caso opera in due direzioni: da un lato il sacerdote viene privato per disposizione ecclesiastica della facoltà di ascoltare la confessione e di dare l'assoluzione al complice in un peccato contro il sesto comandamento e dall'altro che la violazione di questo divieto, oltre all'invalidità della confessione, comporta un delitto (can. 1384 CIC e 1457 CCEO) punito con la scomunica *latae sententiae* riservata alla Sede Apostolica, delitto riservato alla competenza del Dicastero per la Dottrina della Fede (SST/21 art. 4 §1, 1°) che nei casi più gravi può anche comminare la dimissione dallo stato clericale (SST/21 art. 7).

#### 1.7. *Dovere di ascoltare le confessioni*

La disponibilità del sacerdote ad ascoltare le confessioni è un dovere insito nella natura del ministero sacro che nella sua essenza è costituito a servizio del fedele cristiano. Pertanto, non solo i ministri titolari di uffici con cura diretta dei fedeli (cura d'anime), ma «tutti i sacerdoti che hanno la facoltà di amministrare il sacramento della Penitenza, si mostrino sempre e pienamente disposti ad amministrarlo ogniqualvolta i fedeli ne facciano ragionevolmente richiesta. La mancanza di disponibilità ad accogliere le pecore ferite, anzi, ad andare loro incontro per ricondurle all'ovile, sarebbe un doloroso segno di carenza di senso pastorale in chi, per l'ordinazione sacerdotale, deve portare in sé l'immagine del Buon Pastore»<sup>14</sup>.

La normativa generale è quella indicata dal can. 986 CIC e il corrispondente can. 735 CCEO che sostanzialmente, nei due paragrafi contengono le medesime disposizioni. Can. 986: «§1. Tutti coloro cui è demandata in forza dell'ufficio la cura delle anime, sono tenuti all'obbligo di provvedere che siano ascoltate le confessioni dei fedeli a loro affidati, che ragionevolmente lo chiedano, e che sia ad essi data l'opportunità di accostarsi alla confessione individuale, stabiliti, per loro comodità, giorni e ore. §2. In caso di urgente necessità ogni confessore è tenuto all'obbligo di ricevere le confessioni dei fedeli; in pericolo di morte vi è tenuto qualunque sacerdote.

La normativa nei due paragrafi distingue da una parte coloro che in ragione del proprio ufficio hanno la cura delle anime (§ 1) e dall'altra le due categorie: ogni confessore *urgente necessitate* e qualsiasi sacerdote *in periculo mortis* (§ 2), Soggetto passivo dell'obbligo è individuato e circoscritto ai pastori il cui ufficio comporta una cura d'anime. In particolare, la formulazione nei due paragrafi evidenzia il dovere del confessore di essere sempre disponibile non solo durante gli orari stabiliti. Ovviamente, l'adempimento di quest'obbligo va coniugato con l'avverbio *rationabiliter* nel senso che complessivamente gli Ordinari del luogo, i parroci, i rettori di chiese e santuari (in situazioni peraltro

<sup>14</sup> GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Misericordia Dei*, 7 aprile 2022, 1/b

molto diversificate da luogo a luogo) cerchino da fare in modo che vi siano le condizioni per le confessioni dei fedeli, tenuto anche conto dell'età, mobilità, distanza ecc.

L'obbligo di essere disponibili ad ascoltare le confessioni è congiunto con quello di provvedere a stabilire un orario che deve essere adeguato per i fedeli affidati alla cura pastorale del sacerdote. I casi di urgente necessità vengono così esemplificati: «tempo pasquale, feste patronali, pellegrinaggi, celebrazione di altri sacramenti, ecc.»<sup>15</sup> La norma, infine, richiama anche quanto stabilito nel can. 976 circa l'ampia facoltà che la Chiesa concede a ogni sacerdote per assolvere, validamente e lecitamente, il penitente in pericolo di morte.

Sebbene non rientri nei doveri specifici prima richiamati, si può fare un riferimento seppur minimo al can. 844 §§3 e 4 riguardante l'amministrazione del sacramento della penitenza a cristiani di Chiese orientali o di altri cristiani che richiedano tale sacramento a ministri cattolici: «§3. I ministri cattolici amministrano lecitamente i sacramenti della penitenza, dell'Eucaristia e dell'unzione degli infermi ai membri delle Chiese orientali, che non hanno comunione piena con la Chiesa cattolica, qualora li richiedano spontaneamente e siano ben disposti; ciò vale anche per i membri delle altre Chiese, le quali, a giudizio della Sede Apostolica, relativamente ai sacramenti in questione, si trovino nella stessa condizione delle predette Chiese orientali.

§4. Se vi sia pericolo di morte o qualora, a giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza Episcopale, urgesse altra grave necessità, i ministri cattolici amministrano lecitamente i medesimi sacramenti anche agli altri cristiani che non hanno piena comunione con la Chiesa cattolica, i quali non possano accedere al ministro della propria comunità e li chiedano spontaneamente, purché manifestino, circa questi sacramenti, la fede cattolica e siano ben disposti».

Se da un lato, per i cristiani membri delle Chiese orientali, le condizioni per l'ammissibilità sono ridotte al minimo (li chiedano spontaneamente e siano ben disposti, stante la loro fede nei sacramenti)<sup>16</sup>, nel caso di altri cristiani, occorre preliminarmente il giudizio del Vescovo diocesano o della Conferenza episcopale, non essendo sufficiente quello del confessore, ed inoltre, oltre alla richiesta spontanea, manifestino la fede cattolica circa il sacramento della penitenza e si trovino in condizione oggettiva di poterlo ricevere (traduzione giuridica di essere ben disposti).

## 2. Il penitente

Una prima precisazione. Sebbene i diritti-doveri del penitente sembrino riguardare soprattutto i fedeli laici (non sacerdoti), gli aspetti fondamentali riguardano tutti i *christifideles*, chierici e laici, perché tutti hanno bisogno di incontrarsi con la misericordia di Dio. Anzi, come indicato da Papa Francesco: «Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori siano un vero segno della misericordia del Padre. Non ci si improvvisa confessori. Lo si diventa quando, anzitutto, ci facciamo noi per primi penitenti in cerca di perdono»<sup>17</sup>.

### 2.1. Diritto di accedere alla confessione e di scelta del confessore

Correlativo all'obbligo di ascoltare le confessioni che grava sui sacerdoti come un dovere insito nella natura del ministero sacro che nella sua essenza è costituito a servizio del fedele cristiano, tutti i fedeli hanno il diritto di poter accedere al sacramento, espressione di una disposizione del *christifidelis* che: «ripudiando i peccati che ha commesso e avendo il proposito di emendarsi, si converta a Dio» (can. 987 CIC).

<sup>15</sup> V. DE PAOLIS, *Il sacramento della penitenza*, in *I sacramenti della Chiesa*, EDB 1989, 227.

<sup>16</sup> Cfr. A. ZAMBON, *La cura pastorale verso gli orientali non cattolici presenti nelle parrocchie cattoliche*, in *Ius Ecclesiae*, 22 (2010) 508-552.

<sup>17</sup> FRANCESCO, *Misericordiae vultus*, n.17



Questo diritto include anche quello di libertà nella scelta del confessore, che si presenta con diverse caratteristiche. Innanzitutto, il can. 991 dispone che: «È diritto di ogni fedele confessare i peccati al confessore che preferisce, legittimamente approvato, anche di altro rito».

Il canone formula in modo esplicito il diritto di ogni fedele a scegliere il confessore tra quelle legittimamente approvati benché sia di altro rito, da intendersi come rito cattolico (diversamente si farebbe riferimento al can. 844), ossia latino orientale, secondo quanto indicato dal can. 846 §2 che prescrive che il ministro celebri i sacramenti secondo il proprio rito.

È un diritto collegato con i cann. 219 e 220, che tutelano la libertà del fedele e la sua intimità, che sono profondamente collegati con il sacramento della confessione. La libertà del fedele qui affermata trova poi ulteriore conferma in altre disposizioni codiciali quasi a sottolineare la sua rilevanza nella vita dei fedeli e della Chiesa. Così il can. 240 §1 dispone che: «Oltre ai confessori ordinari, si facciano venire regolarmente nel seminario altri confessori e, salva la disciplina del seminario, gli alunni abbiano sempre ampia possibilità di rivolgersi a qualsiasi confessore sia all'interno sia all'esterno del seminario», il can. 630 §1: «I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza, salva naturalmente la disciplina dell'istituto», il can. 719 §3: «Si accostino liberamente e con frequenza al sacramento della penitenza».

Allo stesso tempo questa libertà viene tutelata con dei divieti nei confronti di determinati soggetti: Il can. 985, con alcune varianti rispetto al can. 891 del CIC17, impone al maestro dei novizi e al suo aiutante nonché al rettore del seminario il divieto di confessare coloro della cui formazione sono responsabili che dimorano nella stessa casa, a meno che, in casi particolari non lo chiedano spontaneamente. In dottrina si è fatta notare la possibile equivocità dell'espressione utilizzata, sottolineando che: «per interpretare razionalmente l'eccezione è pertanto necessario attribuire a *sponte* un significato pregnante: deve cioè trattarsi di una spontaneità assoluta, non preceduta da alcuna sollecitazione, invito, proposta, cenno, insinuazione o anche solo contesto oggettivo che possa influire sulla richiesta medesima»<sup>18</sup>. Analogamente il can. 630 §§ 4-5: «§4. I Superiori non ascoltino le confessioni dei propri sudditi, a meno che questi non lo richiedano spontaneamente. §5. I religiosi si rivolgano con fiducia ai Superiori, ai quali possono palesare l'animo proprio con spontanea libertà. È però vietato ai Superiori indurli in qualunque modo a manifestare loro la propria coscienza». Al di là dell'aspetto della libertà nella scelta del confessore si tratta anche di un presidio ad evitare confusione tra foro interno e foro esterno, tra confessione governo.

Collegato al diritto di libertà nella scelta del confessore si ritrova il dovere del ministro di non negare la ricezione del sacramento, stabilita dal can. 843 §1: «I ministri sacri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedano opportunamente, siano ben disposti e non ne abbiano dal diritto la proibizione di riceverli». Le eventuali proibizioni legali che potrebbero limitare la libera scelta da parte del penitente sono determinate, in sostanza, dal medesimo can. 991 che indica che il confessore debba essere «legittimamente approvato» secondo le disposizioni dei cann. 965-986.

## 2.2. *Dovere di avere buone disposizioni*

Il can. 987 pone come condizione essenziale per la valida e fruttuosa ricezione dell'assoluzione sacramentale che il penitente sia realmente pentito di quanto commesso e faccia il proposito di emendarsi. Ciò comporta che la contrizione per il male commesso è sincera solo se è accompagnata dal proposito di riparare il danno conseguenza della propria azione illecita. Si tratta di un'obbligazione di giustizia: un vero pentimento esige sempre il proposito di fare quanto è possibile per ristabilire la giustizia, riparare lo scandalo e l'offesa eventualmente arrecata<sup>19</sup>. Al tempo stesso occorre che questo cammino di conversione a Dio sia proporzionato alla situazione concreta del penitente, per cui il

<sup>18</sup> G. P. MONTINI, *Il sacramento della penitenza negli istituti di vita consacrata, nei noviziati, nei seminari e nei collegi*, in E. MIRAGOLI (ed.), *Il sacramento della penitenza. Il ministero del confessore: indicazioni canoniche e pastorali*, Milano 2015<sup>2</sup>, 184

<sup>19</sup> A. D'AURIA, *I doveri e i diritti del fedele rispetto alla confessione*, in *Periodica* 100 (2011) 50-52.

confessore, dovrà favorire questo percorso tenuto conto di tutto questo. Come già ricordato in precedenza, non può esservi una assoluzione condizionata al costituirsi all'autorità civile.

### 2.3 *Il dovere di confessare i peccati*

Se alla base del dovere di confessare i peccati, vi è il diritto-dovere per il fedele di condurre una vita santa, e la correlativa esigenza fondata sul diritto divino ed espressa nel can. 960 che: «La confessione individuale e integra e l'assoluzione costituiscono l'unico modo ordinario con cui il fedele, consapevole di peccato grave, è riconciliato con Dio e con la Chiesa», essa viene giuridicamente concretizzata, sia dal punto di vista sostanziale che da quello della periodicità nei canoni 988 e 989.

Quanto alla periodicità della confessione il can. 989 stabilisce il criterio minimo annuale, precisandosi ulteriormente che quest'obbligo di riferisce a chi abbia commesso peccati mortali<sup>20</sup>. Come fa notare opportunamente Incitti, la prospettiva offerta dal can. 719 CCEO si muove sulla linea non tanto di un obbligo legale, ma piuttosto di quella di poter *quam primum* riconciliarsi con Dio e con la Chiesa quando si è consapevoli di peccato grave. Ne consegue che alla domanda quante volte è necessario confessarsi si può rispondere in generale che: «è un dovere morale del cristiano ricevere il sacramento quante volte sia necessario ottenere il perdono dei peccati gravi ed il suo frutto più prezioso che è la riconciliazione con Dio e la conseguente riconciliazione con la Chiesa»<sup>21</sup>.

Il can. 988 dispone che: «§1. Il fedele è tenuto all'obbligo di confessare secondo la specie e il numero tutti i peccati gravi commessi dopo il battesimo e non ancora direttamente rimessi mediante il potere delle chiavi della Chiesa, né accusati nella confessione individuale, dei quali abbia coscienza dopo un diligente esame. §2. Si raccomanda ai fedeli di confessare anche i peccati veniali». **Innanzitutto**, va sottolineato che il canone 988 §1 stabilisce un obbligo riguardante il penitente al quale, peraltro, non viene richiesto di scendere nei dettagli. Il canone, riproponendo la dottrina di Trento, chiede al penitente di accusare quei peccati di cui ha consapevolezza dopo aver fatto un diligente esame di coscienza. Il Catechismo della Chiesa Cattolica al n. 1456, richiamando tale dottrina, afferma: « La confessione al sacerdote costituisce una parte essenziale del sacramento della Penitenza: « È necessario che i penitenti enumerino nella confessione tutti i peccati mortali, di cui hanno consapevolezza dopo un diligente esame di coscienza, anche se si tratta dei peccati più nascosti e commessi soltanto contro i due ultimi comandamenti del Decalogo, perché spesso feriscono più gravemente l'anima e si rivelano più pericolosi di quelli chiaramente commessi»

«I cristiani [che] si sforzano di confessare tutti i peccati che vengono loro in mente, senza dubbio li mettono tutti davanti alla divina misericordia perché li perdoni. Quelli, invece, che fanno diversamente e tacciono consapevolmente qualche peccato, è come se non sottoponessero nulla alla divina bontà perché sia perdonato per mezzo del sacerdote. “Se infatti l'ammalato si vergognasse di mostrare al medico la ferita, il medico non può curare quello che non conosce”».

La problematica qui presentata rimanda all'obbligo, comunemente spiegato in dottrina, introducendo la distinzione tra integrità formale, detta anche soggettiva e integrità materiale, detta anche integrità oggettiva. L'obbligo qui imposto è quello relativo al soggetto che è chiamato a far sì che l'integrità formale corrisponda all'integrità materiale. Ovviamente non si può non tener conto delle condizioni del soggetto che si accosta al sacramento e soprattutto non è compito del confessore garantire un'ipotetica integrità formale o materiale mediante “interrogatori” che possono ottenere l'effetto opposto dal momento che il penitente dev'essere messo di fronte alla misericordia di Dio e non alle capacità investigative che rischiano di essere imprudenti, del confessore.

<sup>20</sup> GIOVANNI PAOLO II, m.p. *Misericordia Dei*, n.8

<sup>21</sup> T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti nel diritto della Chiesa*. (Edizione italiana ampliata e aggiornata a cura di A.S. Sánchez-Gil. Traduzione di A. Perlasca). Roma 2014, 336.

In connessione con il can. 988 il can. 960, nella sua parte finale ricorda che: «solamente una impossibilità fisica o morale scusa da una tale confessione, nel qual caso la riconciliazione si può ottenere anche in altri modi». Accanto all'obbligo dell'integrità della confessione, si prevede l'impossibilità fisica o morale come causa esimente da tale obbligo. Come illustra Incitti, la dottrina ha elaborato, nel tempo, ampia riflessione in merito e i commentatori offrono anche una variegata casistica o anche una lista di elementi esemplificativi che configurano le due tipologie di impossibilità. Dovendo offrire criteri per discernere l'una e l'altra, si può ritenere che «l'impossibilità fisica si verifica, secondo la tradizione canonico-morale, nel caso di gravi problemi di salute fisica o psichica per cui è impossibile o almeno estremamente difficile l'accusa di tutti i peccati commessi. Lo stesso si dica, ad esempio, per un muto o qualora vi sia una grave difficoltà linguistica da parte del penitente, o in caso di amnesia o qualora si verifichi la mancanza del tempo necessario allo svolgersi della confessione di fronte ad un pericolo imminente o che impedisca comunque che la confessione si svolga secondo requisiti minimi di adeguatezza liturgica e pastorale.

L'impossibilità morale si verifica invece quando l'accusa integrale dei peccati comporterebbe il pericolo di una grave infamia a carattere estrinseco per il penitente o il pericolo di scandalo, o di gravi danni per il fedele, o di commettere peccato sia da parte del penitente che da parte del confessore, o vi sia la possibilità del crearsi di un grave scrupolo per il penitente.

Al di là delle casistiche occorre sottolineare che non è tanto una questione giuridica o legale, di difficile se non impossibile accertamento da parte del confessore, ma piuttosto di un cammino di conversione a Dio che permetta di scoprire il perdono e la misericordia di Dio ben più grande delle miserie e fragilità personali.

### 3. La sede

Il can. 964 stabilisce che: «§1. Il luogo proprio per ricevere le confessioni sacramentali è la chiesa o l'oratorio. §2. Relativamente alla sede per le confessioni, le norme vengano stabilite dalla Conferenza Episcopale, garantendo tuttavia che si trovino sempre in un luogo aperto i confessionali, provvisti di una grata fissa tra il penitente e il confessore, cosicché i fedeli che lo desiderano possano liberamente servirsene. §3. Non si ricevano le confessioni fuori del confessionale, se non per giusta causa. Circa la sede il canone stabilisce un obbligo universale, il confessionale "con la grata fissa" e una sede che è ugualmente sede confessionale la cui modalità concreta di realizzazione viene demandata alle singole Conferenze episcopali.

Infatti, il paragrafo secondo rinvia alle Conferenze episcopali la produzione di norme particolari e stabilisce che comunque ci siano sempre (ovviamente nel luogo proprio del §1) sedi per la confessione dotate di grata fissa "tra il penitente e il confessore" di cui i fedeli possano servirsi qualora lo desiderassero. Il confessionale con la grata ha svolto tradizionalmente la funzione di salvaguardare la necessaria discrezione e riservatezza, anche perché con esso «viene garantito il diritto di ogni fedele a confessare i propri peccati senza il bisogno di rivelare la propria identità personale e si protegge il diritto di ogni fedele (confessore e penitente) a difendere la propria integrità e onore da qualsiasi pericolo o sospetto»<sup>22</sup>. In qualche modo tali diritti devono essere garantiti anche nella modalità alternativa stabilita dalla Conferenza episcopale.

Il tema degli abusi sta determinando modalità di uso del confessionale, e dei luoghi adibiti alla celebrazione della confessione, soprattutto di minori, che garantiscano la necessaria visibilità esteriore rispetto a quanto si svolge in modo da allontanare anche il sospetto di possibili azioni delittuose durante la celebrazione del sacramento.

In conclusione, l'auspicio è che il diritto, lungi dall'essere un insieme a volte complicato di norme e prescrizioni rappresenti, soprattutto nel sacramento della penitenza, un momento in cui la relazione confessore-penitente rispetti e realizzi il mistero della misericordia di Dio che viene incontro

<sup>22</sup> T. RINCÓN-PÉREZ, *La liturgia e i sacramenti*, 309.

alla fragilità e al peccato dell'uomo con la salvezza che il Signore, Morto e Risorto offre con amore infinito.